

## **Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138**

*(G. U. n. 158 del 8 luglio 2002)*

*Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate*

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA**

#### **ARTICOLO 5**

##### *Monitoraggio di credito di imposta*

1. I crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Con uno o più decreti del ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolarmente sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi.

Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale», è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno 2003, con la Legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.